

**DELIBERA N. 369/19/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI ARNASCO (SAVONA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 luglio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 15 luglio 2019 (prot.lli n. 308759 e 309250) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Arnasco (Savona) a seguito della segnalazione dell'avv. Francesco Selini, candidato Sindaco della Lista *“Amarnasco”* - qui pervenuta in data 20 maggio 2019 (prot. n. 217235) - con la quale, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Comune del 26 maggio 2019, si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione alla *“affissione di un manifesto indicante un'assemblea pubblica indetta dall'Amministrazione Comunale di Arnasco in data 24.05.2019”*. Al riguardo, il Comitato,



dopo aver avviato il procedimento a seguito della contestazione in data 23 maggio 2019, con deliberazione del 3 giugno seguente ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 24 maggio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Arnasco, dott. Alfredino Gallizia, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, comunicando che *“l'Assemblea pubblica prevista per venerdì 24/05/2019 è stata annullata. Copia dell'avviso pubblico di tale annullamento, affisso anche sul sito internet istituzionale del Comune, viene allegato alla presente. Si precisa inoltre che una copia dello stesso avviso è già stata inviata alla Prefettura di Savona nella mattinata di mercoledì 22/05/2019 dalla quale è stato ricevuto verbalmente un riscontro positivo”*;

PRESA VISIONE del manifesto dal titolo *“Assemblea pubblica. Precisazioni, chiarimenti e rendicontazione in relazione alle ultime due legislature”* del Comune di Arnasco, in cui la stessa Amministrazione invitava *“la cittadinanza ed, in particolare, i candidati sindaci e consiglieri delle due liste elettorali”*, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Arnasco oggetto di segnalazione e contestazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l'affissione del manifesto segnalato appare in contrasto in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto proveniente dal Comune di Arnasco;

PRESA VISIONE della locandina pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arnasco in data 22 maggio 2019, recante il seguente testo *“L'Assemblea pubblica prevista per venerdì 24 maggio alle ore 21.00, a cui sono stati invitati i candidati sindaci e consigliere delle due liste elettorali, con l'unico ed esclusivo scopo di fornire precisazioni, chiarimenti e rendicontazione in relazione alla ultime due legislature è stata annullata a seguito di esposto alla Prefettura di Savona da parte del candidato Sindaco e dei candidati consiglieri per la lista “Amarnasco”. Tale decisione è stata assunta dall'Amministrazione uscente per evitare incomprensioni ed eventuali problematiche in campagna elettorale”*;

RITENUTO che, come rappresentato e verificato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria, il Comune di Arnasco *“ha provveduto ad affiggere sull'home page del sito istituzionale la locandina di annullamento dell'assemblea oggetto della violazione dell'art. 9, legge n. 28 del 2000, ancora prima di ricevere la contestazione da parte del Comitato”*;

PRESO ATTO dell'immediato adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 10, della delibera n. 109/19/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Arnasco e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi